

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Processo.  
Regione.  
Autorizzazione  
a stare in  
giudizio.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3995/2009

Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente - Cron. 18571

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Rep. 1232

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Ud. 02/07/2015

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3995-2009 proposto da:

REGIONE PUGLIA (C.F. X ), in persona del  
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE ROMANA  
della REGIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
MARIA SCATTAGLIA, giusta procura a margine del  
ricorso;

2015

1265

- ricorrente -

nonchè contro

BG ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 215/2008 del TRIBUNALE DI  
BRINDISI - SEDE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA,  
depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.

CASSAZIONE.NET

## Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, con sentenza 14.10.2008, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Oria n. 314/2006, che aveva rigettato l'opposizione della medesima Regione avverso un decreto che aveva ingiunto il pagamento di € 2.364,29, oltre accessori, in favore di GB

, a titolo di indennizzo per i danni da siccità subiti nell'annata agraria 1989-90.

Ad avviso del Tribunale, la Regione aveva depositato in giudizio una copia autentica della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio (n. 1813 del 30.9.2008) nella quale non risultava il nominativo dell'appellato GB, sicché la predetta autorizzazione doveva ritenersi inesistente e, quindi, mancante la capacità processuale dell'ente.

Avverso questa sentenza la Regione Puglia ricorre per cassazione sulla base di un motivo. Il B non ha svolto attività difensiva.

## Motivi della decisione

Nell'unico motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato la deliberazione di Giunta regionale n.1608 del 10.9.2008, depositata nella cancelleria del Tribunale il 24.9.2008, avente ad oggetto la ratifica della nomina del

difensore e la proposizione dell'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Oria.

Il motivo è fondato.

Si deve premettere che l'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, che è necessaria perché un ente pubblico (nella specie, una Regione) possa agire o resistere in causa, attiene alla *legitimitatio ad processum*, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo (v., tra le tante, Cass., s.u., n. 8020/2004).

Il Tribunale ha ritenuto inesistente la deliberazione che autorizzava il Presidente a stare in giudizio per la Regione Puglia, senza tuttavia valutare, come rilevato dalla ricorrente, che agli atti di causa era stata depositata una valida delibera della Giunta regionale che aveva ratificato l'operato del Presidente, il quale aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Oria n. 314 del 2006.


Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che dovrà esaminare la causa nel merito e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 2.7.2015.

Il cons. rel.



Il Presidente

